

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI R.D.O. E DI CONTRATTO FORNITURA BENI E SERVIZI**

### **INDICE**

- Art. 1 Clausole di prevalenza
- Art. 2 Oggetto della fornitura
- Art. 3 Modalità di affidamento
- Art. 4 Norme di gara
- Art. 5 Stipulazione del contratto
- Art. 6 Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 7 Consegna della merce e svolgimento del servizio
- Art. 8 Inadempienze e penali
- Art. 9 Modalità di fatturazione e pagamenti
- Art. 10 Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 11 Responsabilità dell'operatore
- Art. 12 Forma delle comunicazioni e domicilio
- Art. 13 Informazioni in materia di sicurezza
- Art. 14 Clausole risolutive
- Art. 14 Risoluzione delle controversie e foro competente
- Art. 15 Rinvio

## **Art. 1 Clausole di prevalenza**

Il presente documento riporta le condizioni particolari della procedura di R.d.O. (Richiesta di Offerta) e di stipulazione contratto, che prevalgono sulle condizioni generali previste nella piattaforma M.e.P.A. (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip S.p.A.

Con la partecipazione alla gara il concorrente afferma di accettare tutte le condizioni stabilite nel presente documento.

## **Art. 2 Oggetto della fornitura/servizio**

L'oggetto della fornitura/servizio è quello descritto nella RdO elaborata nella piattaforma MePA e in eventuali ulteriori documenti allegati alla stessa.

## **Art. 3 Modalità di affidamento**

L'affidamento avviene con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al criterio del prezzo complessivo più basso.

Il prezzo complessivo offerto deve intendersi onnicomprensivo (IVA esclusa) di ogni servizio accessorio eventualmente chiesto, come ad esempio la consegna al piano o il montaggio.

L'eventuale necessità di consegna "al piano" è specificatamente indicata nel singolo lotto, altrimenti s'intende "al piano terra".

Non sono ammesse offerte condizionate ovvero che sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse.

L'aggiudicazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta.

ESU Venezia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se sopraggiungono diverse necessità aziendali, senza per questo dar adito ad alcuna pretesa o rimborso ai concorrenti in gara.

## **Art. 4 Norme di gara**

La comunicazione contenente l'offerta e la restante documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la comunicazione stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Non si darà corso alla lettura della documentazione che non pervenga nelle modalità richieste dal sistema elettronico.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare per qualsiasi causa alcuno dei documenti richiesti.

ESU Venezia si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti con i mezzi predisposti dal sistema, senza che essi possano accampare pretese al riguardo.

## **Art. 5 Stipulazione del contratto**

L'operatore economico è obbligato a stipulare il contratto, sotto forma di scrittura privata consistente nello scambio dei documenti di offerta e accettazione generati on line sulla piattaforma del "mercato elettronico"

ESU Venezia si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento durante l'esecuzione del contratto. La mancanza dei requisiti dichiarati comporta la decadenza dall'aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell'operatore economico.

## **Art. 6 Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'operatore economico tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

Il "documento di stipula" generato dal MePA è soggetto all'applicazione della marca da bollo come stabilito dalla Risoluzione n. 96/E del 16/11/2013 dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Tariffa parte prima allegata al DPR n. 642/1972. In base a questo articolo la marca da bollo va applicata ogni foglio, tenendo conto che all'art. 5 del DPR n. 642/1972 viene specificato che il foglio si intende composto da 4 facciate e la pagina da 1 facciata. Lo stesso articolo prevede anche che per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici e simili il foglio si intende composto da 4 facciate unite e rilegate tra di loro in modo da costituire un unico atto. Pertanto, al contratto si applica n° 1 marca da bollo secondo il valore vigente (attualmente € 16,00). Tale importo deve essere versato dall'operatore economico tramite pagamento con modello F23. Sarà data esecuzione al contratto solo a seguito dimostrazione dell'operatore economico del pagamento eseguito. Ciò deve avvenire tramite il sistema di comunicazione disponibile nella piattaforma del MePA.

Le prestazioni di cui trattasi sono effettuate dall'operatore economico nell'esercizio di impresa e, pertanto, sono operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che egli è tenuto a versare, con diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Poiché il rapporto contrattuale è soggetto all'imposta dell'I.V.A. il contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

## **Art. 7 Consegna della merce e svolgimento del servizio**

Il materiale deve essere consegnato "al piano", se così specificato nel singolo lotto, lo stesso vale per lo svolgimento dei servizi connessi (ad es. installazione, manutenzioni, collaudi). Diversamente la consegna s'intende al "piano terra".

Il materiale deve essere consegnato ed i servizi annessi svolti o messi a regime in maniera completa entro il termine indicato nella RdO, a rischio e spese dell'operatore economico (imballo e trasporto compresi).

Il giorno della consegna, così come l'inizio degli interventi, deve essere comunicato con un anticipo di almeno 2 giorni ai seguenti recapiti: Ufficio Economato, Dorsoduro 3439/A, 30123 Venezia, tel. 041-2727106/115/123, e-mail [economato@esuvenezia.it](mailto:economato@esuvenezia.it).

La consegna dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto o fattura accompagnatoria, unitamente alla copia dell'ordine.

#### **Art. 8 Inadempienze e penali**

ESU Venezia, in vigore contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli relativi alla corretta effettuazione della fornitura, senza che a seguito di ciò l'operatore economico possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute ESU Venezia ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto nelle presenti condizioni particolari, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi.

#### **Art.9 Modalità di fatturazione e pagamenti**

Le fatture devono essere emesse in forma elettronica attraverso il sistema di interscambio (Sdl), ai sensi della Legge n. 244/2007, del D.M. n. 55/2013 e del D.L. n.66/2014. Il codice IPA (Codice Univoco Ufficio) di ESU Venezia è UF3SAH.

Deve essere emessa una fattura distinta per ogni sede di consegna.

Il pagamento avviene con bonifico bancario, ai sensi della Legge n. 136/2010, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 192/2012.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte di ESU Venezia e riprende a decorrere dal ricevimento della nuova fattura corretta, con storno di quella precedentemente emessa.

I pagamenti vengono effettuati previa verifica della regolarità contributiva, tramite autonoma acquisizione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera "d", del D.P.R. n. 207/2010.

Nell'ipotesi in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'importo corrispondente all'inadempienza sarà trattenuto dal pagamento per essere corrisposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le modalità previste nella Circolare n. 54 del 13/04/2012 dell'INPS e nella Circolare n. 3 del 16/02/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Art. 10 Tracciabilità dei pagamenti**

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'operatore economico assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all'ESU di Venezia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'operatore economico è tenuto a comunicare all'Amministrazione il proprio conto corrente dedicato e le persone autorizzate ad operare su di esso.

## **Art. 11 Responsabilità dell'operatore**

L'operatore economico si obbliga a mantenere ESU Venezia sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.

L'operatore economico sarà comunque responsabile verso ESU Venezia di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che ESU Venezia dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico dovrà comunicare a ESU Venezia, già in sede di stipula del contratto un proprio responsabile del contratto, che gestirà in via principale tutti i rapporti con il responsabile del procedimento e l'Ufficio Economato di ESU Venezia, Dorsoduro 3439/A, 30123 Venezia, tel. 041-2727106/115/123, e-mail [economato@esuvenezia.it](mailto:economato@esuvenezia.it), ed al quale sia riferibile l'esattezza e la correttezza dei dati forniti a ESU Venezia.

## **Art. 12 Forma delle comunicazioni e domicilio**

Le notificazioni saranno effettuate prioritariamente utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata e in subordine a mezzo di lettera raccomandata o telefax, comunicati dall'operatore economico.

## **Art. 13 Informazioni in materia di sicurezza**

Le operazioni di fornitura non devono interferire con le attività svolte nelle sedi aziendali. Tuttavia, considerata la natura della fornitura in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, tenuto conto che nelle attività di accesso alle sedi aziendali non vi sono dinamiche differenti rispetto a quelle segnalate per i dipendenti aziendali. Non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, né sono da prevedersi costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto.

Si informa che le residenze universitarie "Junghans", Giudecca 400, e "San Tomà", S.Polo 2846, sono presidiate 24 ore al giorno da un servizio di portineria, mentre le altre residenze ("Ragusei" Dorsoduro 3482/G; "Abazia" Cannaregio 3547; "Ausiliatrice" Castello 454) sono controllate con un sistema di videosorveglianza.

Gli uffici ("Rio Novo" Dorsoduro 3439/A; "Badoer" S. Polo 2480; "URP", S. Polo 2846) hanno invece il seguente orario di apertura: da lunedì a venerdì 8.00-14.00, il lunedì e giovedì anche 14.00-17.00.

Il deposito della squadra di manutenzione (Dorsoduro 3861) non è presidiato.

L'archivio (Ca' dalla Zorza Dorsoduro 358) non è presidiato.

## **Art. 14 Clausole risolutive**

Salva in ogni caso la facoltà dell'esecuzione in danno, l'operatore economico prende atto che, fermo il diritto dell'ESU di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- mancato rispetto delle prescrizioni di cui al DPR n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001*", ai sensi dell'art.2, comma 3, che estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta anche ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;
- gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità promossi dalla Regione del Veneto, le Prefetture Territoriali e associazione di Enti locali a cui aderisce ESU Venezia;
- inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal contratto. In questo caso, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell'appaltatore, di una lettera raccomandata A.R. o P.E.C. con la quale l'ESU dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'ESU, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare, a titolo di penale, la garanzia eventualmente fornita e all'esecuzione in danno del servizio, nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **Art. 15 Risoluzione delle controversie e foro competente**

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Foro territorialmente competente è quello di Venezia.

#### **Art. 16 Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, ed in particolare le disposizioni regolamentari di ESU Venezia.

§§§